

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 105

4 maggio 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 913/72 della Commissione, del 3 maggio 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 914/72 della Commissione, del 3 maggio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 915/72 della Commissione, del 3 maggio 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 916/72 della Commissione, del 3 maggio 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	6
Regolamento (CEE) n. 917/72 della Commissione, del 3 maggio 1972, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	7
Regolamento (CEE) n. 918/72 della Commissione, del 2 maggio 1972, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati	8
Regolamento (CEE) n. 919/72 della Commissione, del 2 maggio 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 431/72, per quanto riguarda la destinazione della fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto comunitario al PAM	10
Regolamento (CEE) n. 920/72 della Commissione, del 2 maggio 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo di aiuto comunitario al PAM	11
Regolamento (CEE) n. 921/72 della Commissione, del 3 maggio 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione del riso originario e in provenienza da alcuni paesi lontani	12

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

72/173/CEE :

Decisione della Commissione, del 26 aprile 1972, concernente gli aiuti concessi in forza della legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica 13

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 856/72 della Commissione, del 26 aprile 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo di aiuto comunitario al PAM (GU n. L 100 del 27.4.1972) 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 913/72 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1972****che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1972.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 maggio 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	60,77
10.01 B	Frumento duro	66,02 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	54,58 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	47,38
10.04	Avena	49,96
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	42,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	42,52 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	2,44
10.07 B	Miglio	26,94
10.07 C	Sorgo	41,56
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	102,58
11.01 B	Farine di segala	86,90
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	111,88
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	109,72

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 914/72 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1972
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1972.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. I. 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 maggio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,65	0,65	0,75
10.01 B	Frumento duro	0	0,25	0,25	0,55
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	2,00	2,00	2,25
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,70	0,70	1,45
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,116	0,116	0,134	0,134
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,086	0,086	0,100	0,100
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,356	0,356	0,401	0,401
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,266	0,266	0,299	0,299
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,310	0,310	0,349	0,349

REGOLAMENTO (CEE) N. 915/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1972

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 863/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1972.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 maggio 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 916/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1972.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 37.

ALLEGATO

		(u.c. / 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,30
	II. zucchero greggio	6,54 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,30
	II. zucchero greggio	6,54 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 917/72 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1972
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1388/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1388/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1972.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1°.7.1971, pag. 39.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <small>(u.c. / 100 kg)</small>
17.03	Melassi, anche decolorati	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 918/72 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 1972

che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/71, del 28 luglio 1971 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1570/70 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, induce a

stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1972.

Per la Commissione

A. SPINELLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 13.

ALLEGATO

(u.c. / 100 chilogrammi lordi)

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari
1.	Limoni :	
1.1	— Spagna	25,53
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	14,94
1.3	— Sudafrica	—
1.4	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia ed altri paesi dell'Africa e del bacino mediterraneo	21,60
1.5	— USA	28,59
1.6	— altri paesi	—

		(u.c. / 100 chilogrammi lordi)
Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari
2.	Arance dolci :	
2.1	— Spagna :	
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late	10,14
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne comprese le Navel sanguigne	6,88
2.1.3	— altre	—
2.2	— Tunisia	15,84
2.3	— Algeria :	
2.3.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late	6,88
2.3.2	— Sanguigne e semi-sanguigne comprese le Navel sanguigne	7,47
2.3.3	— altre	—
2.4	— Marocco :	
2.4.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late	12,31
2.4.2	— Sanguigne e semi-sanguigne comprese le Navel sanguigne	—
2.4.3	— altre	—
2.5	— Sudafrica	—
2.6	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia ed altri paesi dell'Africa e del bacino mediterraneo :	
2.6.1	— Shamouti, Ovali	10,27
2.6.2	— altre	11,19
2.7	— USA	14,26
2.8	— Brasile	—
2.9	— altri paesi	19,15
3.	Pompelmi e pomeli :	
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	16,26
3.3	— Sudafrica	—
3.4	— USA	26,13
3.5	— altri paesi d'America	15,52
3.6	— altri paesi	—
4.	Clementine :	
4.1	— Spagna	—
4.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	—
4.3	— altri paesi	—
5.	Mandarini, compresi i Wilkings :	
5.1	— Spagna	—
5.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	18,72
5.3	— altri paesi	—
6.	Monreales e mandarini Satsumas :	
6.1	— Spagna	—
6.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	—
6.3	— altri paesi	—
7.	Tangerini	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 919/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 431/72, per quanto riguarda la destinazione della fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 431/72 della Commissione, del 29 febbraio 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale⁽³⁾, prevede la consegna di 2 249 tonnellate di latte scremato in polvere delle quali 20 tonnellate al Camerun; che il PAM ha chiesto che questa consegna di 20 tonnellate sia destinata al Niger;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 431/72, la destinazione del « Camerun » è sostituita con la destinazione del « Niger ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3.7.1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 1° 3.1972, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 920/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1972

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 442/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 442/72 prevede la fornitura di un dato quantitativo di latte scremato in polvere, acquistato sul mercato della Comunità, al Programma alimentare mondiale; che questi ha presentato una richiesta per una fornitura di 4 635 tonnellate di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi; che questa consegna, fino alla fase fob, deve essere oggetto di una gara in conformità al regolamento (CEE) n. 602/72 della Commissione, del 24 marzo 1972, relativo a bandi di gara per la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale e al Comitato internazionale della Croce Rossa ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 602/72 richiede tuttavia talune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e per le condizioni di consegna del latte scremato in polvere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 602/72 per la fornitura fob al PAM di 4 635 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi. La gara si riferisce alle nove partite seguenti:

- a) 500 tonnellate destinate all'India (Bombay),
- b) 500 tonnellate destinate all'India (Bombay),
- c) 655 tonnellate delle quali 300 tonnellate destinate all'India (Calcutta), 355 tonnellate destinate al Pakistan (Karachi),
- d) 500 tonnellate destinate al Messico (Vera Cruz),
- e) 400 tonnellate destinate al Messico (Vera Cruz),
- f) 700 tonnellate destinate al Messico (Vera Cruz),
- g) 500 tonnellate destinate alla Colombia (Buena-ventura),
- h) 540 tonnellate destinate alla Colombia (Buena-ventura),
- i) 340 tonnellate destinate alla Colombia (Cartagena).

2. La gara è assicurata dall'organismo competente di ogni Stato membro.

Articolo 2

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 23 maggio 1972, alle ore 12.

Articolo 3

Le menzioni che devono figurare sull'imballaggio sono redatte:

- a) in lingua inglese per le partite di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c),
- b) in lingua spagnola per le partite di cui all'articolo 1, lettere d) a i) comprese.

Articolo 4

La fornitura del latte scremato in polvere viene effettuata dopo il 30 giugno e prima del 16 luglio 1972.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 25. 3. 1972, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 921/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione del riso originario e in provenienza da alcuni paesi lontani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 280/72 della Commissione, dell'8 febbraio 1972 ⁽⁶⁾, ha limitato la durata di validità del titolo d'importazione per taluni prodotti ;

considerando che il mercato d'esportazione di taluni paesi molto lontani dalla Comunità è particolarmente sensibile per i prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE ; che per tener conto di tale situazione la durata di validità del titolo di importazione per tali prodotti è stata successivamente prolungata da trenta a sessanta giorni ; che tale periodo sembra tuttavia non essere ancora sufficiente ; che, tenuto conto della lontananza, un periodo di novanta giorni dovrebbe porre rimedio alle difficoltà riscontrate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1972.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2196/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 280/72, è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2637/70 il titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE, diversi da quelli contemplati al paragrafo 2, la cui domanda è presentata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è valido per 30 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2637/70, il titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE originari e in provenienza dai paesi che rientrano nella zona V c) di cui all'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE della Commissione, del 10 ottobre 1967, relativo alla nuova delimitazione di alcune zone di destinazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali ⁽⁷⁾ è valido per novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

Nella domanda del titolo e nel titolo devono essere menzionati, in corrispondenza delle caselle 13 e 14, i paesi di provenienza e di origine. Il titolo costituisce obbligo ad importare da detti paesi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 30.11.1970, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 231 del 14.10.1971, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 35 del 9.2.1972, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. 245 dell'11.10.1967, pag. 6.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1972

concernente gli aiuti concessi in forza della legge belga del 30 dicembre 1970
sull'espansione economica

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

viste le osservazioni scritte e orali degli Stati membri e degli altri interessati,

I

considerando che, con lettere del 25 novembre 1969 e 11 maggio 1970, il governo belga ha comunicato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un disegno di legge in materia di espansione economica, che istituisce nel Belgio, in sostituzione delle leggi 18 luglio 1959 e 14 luglio 1966 sugli aiuti regionali, un nuovo regime di aiuti a finalità regionale e settoriale ;

considerando che la Commissione ha iniziato, nei confronti del suddetto disegno di legge, la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato, a motivo della forma e delle modalità di taluni aiuti, nonché della eccessiva genericità e scarsa precisione che caratterizza tale regime generale di aiuti, in mancanza di regolamenti d'applicazione ed in particolare di una definizione delle zone geografiche d'applicazione degli aiuti regionali, che consentono di circoscrivere la portata delle misure previste ;

considerando che con il voto del Parlamento belga, il disegno è divenuto la legge sull'espansione economica, promulgata il 30 dicembre 1970 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1971 ;

considerando d'altra parte che sul « Moniteur belge » del 13 gennaio 1971 è stato pubblicato un regio decreto del 6 gennaio 1971, che stabilisce talune misure provvisorie di esecuzione della legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica ;

considerando che con tali misure il Belgio ha contravenuto alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 93 del trattato e che pertanto l'applicazione degli aiuti previsti nella legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica è irregolare ;

III

considerando che con il regio decreto del 6 gennaio 1971 vengono prorogati regolamenti d'applicazione delle leggi sugli aiuti regionali del 18 luglio 1959 e del 14 luglio 1966 che sono state abrogate, ed in particolare :

- il regio decreto del 27 novembre 1959, che precisa le regioni di sviluppo ;
- il regio decreto del 17 febbraio 1967, che precisa le zone economiche nelle quali trovano applicazione le disposizioni della legge del 14 luglio 1966 ;

che, di conseguenza, le autorità belghe hanno la possibilità di concedere gli aiuti previsti dalla nuova legge in zone geografiche definite in ordine all'applicazione delle leggi abrogate ;

considerando che lo stesso governo belga, prevedendo nella legge del 30 dicembre 1970 la definizione di nuove zone d'applicazione degli aiuti regionali, ha riconosciuto che le zone prese in considerazione dalle leggi abrogate non corrispondono più, per numero e caratteristiche alle necessità dello sviluppo regionale nel Belgio, e che pertanto per una parte delle zone precedentemente definite è venuta meno la necessità di aiuti ;

considerando che infatti in talune regioni, comprendenti zone di notevole importanza, i risultati degli aiuti finora concessi, gli investimenti effettuati, l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione, la dinamica dei redditi, l'espansione economica, lo sviluppo delle infrastrutture relative alle comunicazioni ed ai trasporti e, per alcune zone, la prossimità di un centro economico in espansione, costituiscono altrettante condizioni di fatto che rendono ingiustificata la concessione di aiuti regionali ;

considerando pertanto che una parte degli aiuti regionali applicati in forza della legge del 30 dicembre 1970 è incompatibile con il mercato comune ; che infatti l'erogazione di aiuti agli investimenti in regioni progredite, che non ne hanno bisogno, incide sulla concorrenza e sugli scambi in misura contraria all'interesse comune, in quanto contribuisce ad accrescere lo squilibrio tra le regioni della Comunità, impedendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato ;

IV

considerando che il governo belga, informato dell'irregolarità degli aiuti e della incompatibilità di alcuni di essi con il mercato comune, si è adoperato per definire le nuove zone di sviluppo nel Belgio, tenendo in sospeso da vari mesi le proprie decisioni sulla concessione degli aiuti a finalità regionale ;

considerando che, con lettera del 24 settembre 1971 il governo belga ha comunicato alla Commissione, in conformità del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un disegno di legge che modifica l'articolo 11 della legge sull'espansione economica, nonché un progetto di regio decreto che stabilisce un elenco di nuove zone di sviluppo ; che il governo belga ha comunicato alla Commissione, con lettera dell'11 ottobre 1971, i criteri ed i motivi che hanno presieduto alla determinazione di dette zone di sviluppo ;

considerando che dall'elenco risulta che le nuove zone previste sono localizzate praticamente in tutte le regioni del paese ; che ciascuna delle 9 provincie e 41

su 43 circondari del paese beneficiano di aiuti ; che il punto controverso non investe né l'estensione, né la configurazione delle zone, bensì la situazione delle regioni in cui tali zone sono localizzate ;

considerando pertanto che nella fattispecie si tratta di un regime di aiuti a finalità regionale che interesserebbe il territorio nazionale pressoché nella sua totalità ;

considerando che, data tale mancanza di specificità regionale, gli aiuti sarebbero concessi per regioni nelle quali non trovano giustificazione e sarebbero pertanto incompatibili con il mercato comune ; che la mancanza di specificità regionale è altresì confermata dal fatto che le zone in oggetto non sono state distinte in due categorie, per differenziare l'intensità degli aiuti secondo la gravità dei problemi, come è del resto previsto dall'articolo 11 della legge del 30 dicembre 1970 ;

considerando che la localizzazione delle zone nelle regioni belghe è stata prevista sulla base di una serie di criteri quantitativi destinati a rappresentare i quattro criteri qualitativi stabiliti dall'articolo 11 della legge, e precisamente la sottoccupazione strutturale esistente e prevedibile, il declino reale o imminente di attività economiche importanti, il tenore di vita eccezionalmente basso e la lentezza dell'espansione economica ; che la scelta e l'applicazione dei criteri quantitativi danno luogo ad una ponderazione eccessiva di alcuni di questi criteri e ad un metodo di classificazione di tutte le unità territoriali del paese secondo un sistema di addizione del totale dei punti attribuiti a ciascuna di queste unità territoriali con riferimento al complesso dei suddetti criteri, talché non risultano più manifesti né la natura, né la gravità dei problemi da risolvere, e che questo risultato impedirebbe la corretta applicazione del principio della specificità regionale ;

considerando inoltre che per caratterizzare i problemi socio-economici delle regioni viene impiegato un metodo basato su un eccessivo frazionamento del territorio, senza stabilire tra le situazioni in tal modo circoscritto un rapporto di connessione e senza conferire a questi problemi una sufficiente dimensione regionale ;

considerando che talune situazioni sono definite sulla scorta di statistiche di antica data o irrilevanti ai fini del problema considerato ; che per nessuno dei criteri quantitativi adottati o elaborati si è proceduto alla determinazione di soglie che caratterizzino il significato dei qualificativi usati nell'articolo 11 della legge, quali « eccezionalmente bassi » o « considerevoli », in quanto le situazioni delle unità territoriali sono state definite, con riferimento a tutti i criteri senza eccezione, soltanto mediante scarti rispetto alle medie nazionali calcolate secondo gli stessi metodi, prendendo in considerazione anche il minimo scarto ;

considerando infine, che in forza di deroghe alla suddetta classificazione, inadeguatamente motivate, si procederà alla determinazione di zone di sviluppo in 41 dei 43 circondari, coprendo così il paese di poli di sviluppo ;

V

considerando che nel Belgio esistono regioni per le quali è giustificata la concessione di aiuti a finalità regionale e che una decisione negativa su tutte le nuove zone danneggerebbe ingiustamente tali regioni, perché comporterebbe la necessità di vietare gli aiuti fino a quando non venissero rettamente definite nuove zone ;

considerando che la delimitazione delle zone che necessitano di aiuti può farsi soltanto con un grado di certezza molto variabile da un caso all'altro, fino a quando non siano stati chiariti i problemi tecnici concernenti le statistiche, i criteri quantitativi ed i metodi ; che pertanto una decisione in merito può essere soltanto provvisoria ;

considerando che, in generale, l'esame delle situazioni socio-economiche di carattere regionale non sempre consente di individuare tutti i problemi di maggior rilievo ; che per questo motivo la maggior parte degli Stati membri hanno utilizzato dati statistici raccolti a livello di unità amministrative minori ; che nella fattispecie il governo belga ha proceduto in modo analogo, motivando la determinazione delle zone di sviluppo con i dati raccolti nei circondari, che, secondo le sue dichiarazioni, sono le più piccole unità amministrative relativamente alle quali sono disponibili in tutto il paese i dati statistici necessari ;

considerando pertanto che la Commissione è stata obbligata a basare il proprio giudizio anche sui dati disponibili a livello di circondario, sempre tenendo conto delle correlazioni esistenti tra situazioni finite ed inquadrando successivamente i problemi nel più ampio contesto dei complessi regionali, onde provvederli di una dimensione regionale sufficiente ;

considerando che, sulla base di vari studi effettuati dalla Commissione, se si utilizzano con prudenza i dati, benché imperfetti, forniti dal governo belga (disoccupazione esistente e prevedibile, declino di talune attività, reddito medio per abitante e ritmo di espansione) e si cerca in tal modo di applicare tutti i criteri qualitativi previsti dalla legge del 30 dicembre 1970, è possibile caratterizzare un gruppo di problemi sulla base dei quali è dato concludere che certe regioni necessitano di aiuti ; che procedendo a controlli con vari dati, scegliendo determinate soglie per caratterizzare i principali fenomeni, evitando ogni formula d'applicazione rigida e meccanica dei criteri, ma tenendo conto della correlazione quantitativa e soprattutto qualitativa fra i criteri stessi,

raggruppando le unità territoriali in vari modi per non trascurare le relazioni interregionali è possibile, in virtù del rapporto di reciproca connessione e correlazione tra le situazioni, dare ai problemi identificati una dimensione regionale sufficiente ;

considerando infine che per valutare le situazioni, la Commissione ha tenuto conto anche delle situazioni delle altre regioni della Comunità ; che a questo proposito ha rilevato che, per quanto riguarda il prodotto interno lordo, le due regioni belghe meno favorite raggiungano il 76 % rispetto alla media comunitaria del 1969, mentre il livello più basso della Comunità è del 33 % ; che ha tenuto conto anche delle situazioni delle regioni di frontiera ;

considerando che, sulla base di tutte queste considerazioni, la Commissione è giunta, nell'attuale stato di cose alla conclusione che gli aiuti si giustificano soltanto per le seguenti regioni : nella provincia di Anversa, il circondario di Turnhout ; nella provincia delle Fiandre occidentali, i circondari di Diksmuide, Ieper, Tielt e Veurne ; nella provincia delle Fiandre orientali, i circondari di Eeklo e Oudenaerde ; nella provincia dello Hainaut i circondari di Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies e Thuin ; nella provincia di Liegi, i circondari di Huy, Liegi, Verviers e Waremme ; nella provincia di Limburgo, i circondari di Hasselt, Maaseik, Tongeren ; nella provincia di Lussemburgo, i circondari di Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau e Virton ; nella provincia di Namur, i circondari di Dinant, Namur e Philippeville ;

considerando che spetta al governo belga determinare, all'interno di queste regioni, la localizzazione e l'estensione delle zone di sviluppo, tenuto conto delle esigenze di riassetto territoriale ;

VI

considerando che sulla base delle motivazioni complementari fornite dal governo belga con lettere del 10, 13 e 20 marzo 1972 la Commissione ha potuto verificare che talune situazioni socio-economiche non sono circoscritte alle unità amministrative, bensì interessano anche parte dei circondari vicini, ciò che giustifica la concessione di aiuti a finalità regionale anche alle seguenti zone, previste dal governo belga :

- in prolungamento del circondario di Turnhout, la zona che comprende i comuni di Oostmalle e di Westmalle ;
- in prolungamento del circondario di Turnhout e della provincia di Limburgo, la zona che comprende i comuni di Aarschot, Averbode, Begijnendijk, Betekom, Booischot, Diest, Heist-op-den-Berg, Langdorp, Messelbroek, Molenstede, Rillaar, Scherpenheuvel, Testelt, Webbekom, Wiekevorst, Zichem ;

- il prolungamento del circondario di Oudenaerde, la zona che comprende i comuni di Appelterre-Eichem, Denderhoutem, Denderleew, Geraardsbergen, Grimmingen, Idegem, Iddergem, Moerbeke, Nederboelare, Nederhasselt, Ninove, Okegem, Onkerzeel, Outer, Schendelbeke, Viane, Zandbergen ;
- congiungendo le due parti del circondario di Mouscron, la zona che comprende i comuni di Aalbeke, Lauwe, Menen, Rekkem ;

VII

considerando che, indipendentemente dall'esame permanente cui sono soggetti tutti i regimi di aiuti, questa conclusione non può essere che provvisoria, fino a quando non sia possibile chiarire, sulla base di lavori condotti con gli esperti dell'amministrazione belga, tutti gli aspetti tecnici dei problemi relativi alla definizione di zone di sviluppo nel Belgio ; che sulla base di tali lavori e tenuto conto dei risultati che nel frattempo avrà avuto l'applicazione degli aiuti a finalità regionale, occorrerà sottoporre al giudizio della Commissione un nuovo progetto di zone di sviluppo ;

considerando che, data la complessità dei problemi da esaminare e l'importanza degli obiettivi da raggiungere, appare adeguato fissare un termine di due anni per adottare una nuova decisione ;

considerando che per le zone situate nelle regioni in cui saranno concessi gli aiuti, la specificità regionale esige che si proceda ad una differenziazione delle zone in categorie in funzione della gravità dei problemi delle regioni ; che anche l'intensità massima degli aiuti deve essere differenziata secondo questo criterio ; che il progetto di tale differenziazione, di competenza del Regno del Belgio, deve essere comunicato alla Commissione, affinché essa possa pronunciarsi in merito ;

VIII

considerando che, oltre agli aiuti a finalità regionale, la legge del 30 dicembre 1970 contiene, nell'articolo 5, disposizioni di principio che prevedono la concessione di aiuti settoriali in zone diverse da quelle di sviluppo ; che per l'attuazione di tali disposizioni è necessario, a norma di detta legge, un regio decreto che definisca i criteri e le modalità di applicazione di tali aiuti settoriali ; che tali criteri e modalità debbono essere comunicati alla Commissione, affinché questa possa pronunciarsi preventivamente in merito ;

considerando che uno degli elementi fondamentali per valutare gli effetti di aiuti settoriali sulla concorrenza e sugli scambi è costituito dal settore

d'applicazione ; che in un regolamento di applicazione delle suddette disposizioni di principio non è praticamente possibile elencare in anticipo i settori beneficiari degli aiuti, anche se in esso vengono definiti i criteri generali di selettività ;

considerando pertanto che la Commissione deve poter pronunciarsi in via preventiva sui casi d'applicazione ; che, quando si tratta di aiuti settoriali, è opportuno distinguere gli aiuti concessi a favore di tutto un settore dagli aiuti accordati ad un numero limitato di imprese ;

considerando che nel caso di aiuti applicati a tutto un settore è sufficiente fornire alla Commissione, come per l'istituzione di un regime di aiuti specifici, le informazioni necessarie concernenti in particolare : le caratteristiche del settore, i problemi da risolvere, gli obiettivi da raggiungere, le modalità e l'intensità degli aiuti ;

considerando invece che nel caso di aiuti settoriali applicati ad un numero limitato di imprese è necessario comunicare alla Commissione i casi individuali e significativi, affinché essa possa pronunciarsi in merito ;

considerando che è pertanto opportuno subordinare la concessione degli aiuti settoriali a condizioni appropriate ;

considerando che, poiché la consistenza degli investimenti è estremamente variabile in quanto dipende dalle caratteristiche dei settori e delle operazioni, nonché dall'entità dell'aiuto, che per uno stesso importo è tanto maggiore quanto minore è l'entità dell'investimento, è opportuno adottare un duplice criterio (entità dell'investimento e entità relativa dell'aiuto) per definire i casi significativi ; che conviene adottare una soglia di 100 milioni di FB per l'entità dell'investimento ed una intensità del 15 % in equivalente-sovvenzione netto (secondo il metodo comunitario di valutazione degli aiuti a finalità regionale) per l'entità relativa dell'aiuto ;

considerando che l'esame dell'incidenza della legge in questione sui settori di prodotti dell'allegato II s'inquadra nella politica degli aiuti in agricoltura, di cui al punto VI della risoluzione del Consiglio del 25 maggio 1971 relativa al nuovo orientamento della politica agricola comune (GU n. C 52 del 27 maggio 1971) e che, d'altra parte, gli aiuti concessi per tali settori ricadono nel campo di applicazione delle direttive del Consiglio adottate il 17 aprile 1972 sulla riforma dell'agricoltura ; che pertanto la presente decisione non può applicarsi agli aiuti concessi per i prodotti dell'allegato II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 2

Articolo 1

Il Regno del Belgio adotta senza indugio le misure necessarie per modificare il regime di aiuti a finalità regionale previsto dalla legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica in modo che la concessione di tali aiuti sia limitata : alle seguenti regioni, all'interno di zone determinabili a discrezione dello Stato : nella provincia di Anversa, il circondario di Turnhout ; nella provincia delle Fiandre occidentali, i circondari di Diksmuide, Ieper, Tielt e Veurne ; nella provincia delle Fiandre orientali, i circondari di Eeklo e Oudenaerde ; nella provincia di Hainaut, i circondari di Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies e Thuin ; nella provincia di Liegi, i circondari di Huy, Liegi, Verviers e Waremme ; nella provincia di Limburgo, i circondari di Hasselt, Maaseik e Tongeren ; nella provincia di Lussemburgo, i circondari d'Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau e Virton ; nella provincia di Namur, i circondari di Dinant, Namur e Philippeville :

— alle seguenti zone :

- in prolungamento del circondario di Turnhout, la zona che comprende i comuni di Oostmalle e di Westmalle ;
- in prolungamento del circondario di Tornhout e della provincia di Limburgo, la zona che comprende i comuni di Aarschot, Averbode, Begijnendijk, Betekom, Booischot, Diest, Heist-op-den-Berg, Langdorp, Messelbroek, Molenstede, Scherpenheuvel, Testelt, Webbekom, Wiekevorst, Zichem ;
- in prolungamento del circondario di Oudenaerde la zona che comprende i comuni di Appelterre-Eichem, Denderhoutem, Denderleeuw, Geraardsbergen, Idegem, Iddergem, Moerbeke, Nederboelare, Nederhasselt, Ninove, Okegem, Onkerzeel, Outer, Viane, Zandbergen ;
- congiungendo le due parti del circondario di Mouscron, la zona che comprende i comuni di Aalbeke, Lauwe, Menen, Rekkem.

Nelle zone d'applicazione delle leggi per lo sviluppo regionale del 18 luglio 1959 e 14 luglio 1966 che non coincidono con le regioni e zone elencate precedentemente, nonché nelle altre zone in cui il Regno del Belgio progetta di erogare misure di aiuto, non possono essere più concessi per nuovi investimenti aiuti a finalità regionale.

Fatto salvo l'esame permanente di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, il Regno del Belgio comunicherà alla Commissione un nuovo progetto di zone di sviluppo per l'applicazione del complesso di aiuti regionali previsti dalla legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica, indicando le zone soppresse e quelle non soppresse, in modo che sia comunque possibile adottare in merito agli aiuti suddetti una nuova decisione entro un termine di due anni.

Il Regno del Belgio adotta, entro il più breve termine, le misure necessarie per differenziare le zone di sviluppo in due categorie, a seconda della gravità dei problemi delle regioni considerate, e per proporzionare a ciascuna di tali categorie l'intensità massima degli aiuti. Dette misure saranno comunicate allo stadio di progetto alla Commissione, in modo che essa possa pronunciarsi in merito.

Articolo 3

La concessione degli aiuti settoriali previsti dall'articolo 5 della legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica è subordinata alle seguenti condizioni :

- le modalità e i criteri di concessione per i quali il citato articolo 5 prevede un regolamento di applicazione, debbono essere comunicati alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito in via preventiva ;
- in caso di applicazione degli aiuti settoriali ad un intero settore, le informazioni concernenti l'istituzione di un regime di aiuti specifici (caratteristiche del settore, problemi da risolvere, obiettivi da raggiungere, modalità e intensità degli aiuti) saranno comunicate alla Commissione affinché essa possa pronunciarsi in via preventiva in merito a tale applicazione ;
- in caso di applicazione di detti aiuti settoriali ad una parte di settore o ad un numero ristretto d'impresе saranno comunicati alla Commissione i casi individuali e significativi di cui all'articolo 4, affinché essa possa pronunciarsi in merito in via preventiva.

Articolo 4

Sono considerati casi significativi d'applicazione degli aiuti settoriali previsti dalla legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica i casi in cui

l'investimento raggiunge e supera l'importo di 100 milioni di FB, indipendentemente dall'entità dell'aiuto, nonché i casi in cui l'entità degli aiuti raggiunge o supera il 15 % in equivalente-sovvenzione netto rispetto all'importo dell'investimento, indipendentemente dall'entità di quest'ultimo.

L'intensità degli aiuti viene calcolata secondo il metodo comunitario di valutazione degli aiuti adottato per l'applicazione dei principi di coordinamento degli aiuti a finalità regionale ⁽¹⁾.

Articolo 5

La presente decisione non si applica agli aiuti a finalità regionale e settoriale per la produzione ed il

commercio dei prodotti di cui all'allegato II del trattato.

Articolo 6

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente i regimi generali di aiuti a finalità regionale (allegato).

Modalità d'applicazione dei principi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4. 11. 1971, pagg. 10-11).

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 856/72 della Commissione, del 26 aprile 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo di aiuto comunitario al PAM

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972)

Alla pagina 19, articolo 1, paragrafo 2, undicesimo trattino,

anziché : « 20 tonnellate destinate al Nigeria, »

leggasi : « 20 tonnellate destinate al Niger, »

8267-70

Serie concorrenza

**RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI N. 9 — EFFETTI DELLE
REGOLAMENTAZIONI NAZIONALI DEI PREZZI NELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA**

1971 — 172 pagine (tedesco, francese, italiano, olandese, inglese)

FB 200,— ; Lit. 2 500 ; FF 22,50 ; DM 14,50 ; Fl 14,50 ; £sd 1.13.6 ; £p 1,67 1/2 ; \$ 4,—

Sulla base di un inventario delle disposizioni vigenti, redatto in collaborazione con esperti degli Stati membri (situazione 1968), il sig. Horst Westphal, sotto la direzione scientifica del professor Jürgensen, da anni direttore dell'Istituto di politica economica europea dell'Università di Amburgo, ha intrapreso il tentativo di indagare in modo approfondito sulle ripercussioni nella Comunità economica europea delle disposizioni dei singoli Stati in materia di prezzi. Lo studio tratta degli effetti delle disposizioni dei singoli Stati in materia di prezzi, in una economia chiusa e in una economia aperta, facendo la distinzione tra disposizioni dirette a influire sulla formazione dei prezzi e sul loro controllo e disposizioni volte a una diretta determinazione dell'entità dei prezzi stessi.

8305-70

Serie concorrenza

**RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI N. 15 — STUDI — IMPOSTA
SULLE SOCIETÀ E IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
NELLE COMUNITÀ EUROPEE**

1971 — 44 pagine (tedesco, francese, italiano, olandese, inglese)

FB 100,— ; Lit. 1 250 ; FF 11,— ; DM 7,30 ; Fl 7,30 ; £sd 0.16.6 ; £p 0,82 1/2 ; \$ 2,—

Nell'ambito dell'armonizzazione fiscale è importante e urgente affrontare il problema del ravvicinamento delle strutture delle imposte sulle società e cioè la tassazione, nella Comunità, degli utili societari messi a riserva o distribuiti. Il presente studio tratta degli aspetti essenziali di questa materia estremamente complessa ed è stato compilato, su incarico della Commissione delle Comunità europee, dal professor A.J. van den Tempel.

L'incarico prevedeva :

- l'esame dell'opportunità di un'attenuazione della cosiddetta doppia imposizione economica dei dividendi ;
- una descrizione comparativa delle conseguenze economiche, finanziarie e sociali dei metodi atti a ridurre tale doppia tassazione, sia nei rapporti intracomunitari che in quelli tra la Comunità ed i paesi terzi ;
- un esame degli inconvenienti, su base comunitaria, derivanti dall'esistenza delle diverse strutture d'imposta sulle società attualmente applicate negli Stati membri. Si devono pertanto indicare soluzioni transitorie atte ad attenuare detti inconvenienti fino al momento in cui entrerà in vigore un sistema armonizzato d'imposta sulle società.

Nel suo lavoro l'autore considera principalmente i sistemi attualmente applicati nei singoli Stati membri.

8353-70

**GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
DELLA COMUNITÀ — RELAZIONE SULL'INCHIESTA 1971**

1971 — 92 pagine (tedesco, francese, italiano, olandese, inglese)

FB 200,— ; Lit. 2 500 ; DM 14,50 ; FF 22,50 ; Fl 14,50 ; £sd 1.13.6 ; £p 1,67 1/2 ; \$ 4,—

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1971 sono stati pubblicati sotto il titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Relazione sull'inchiesta 1971 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche, essi sono illustrati da numerosi grafici e diagrammi.

